

Domanda: E' necessario per l'organo di vigilanza approfondire la responsabilità soggettiva del proprietario di un terreno sul quale sono stati rinvenuti cumuli di rifiuti abbandonati da terzi?

Risposta (a cura di Maurizio Santoloci): Assolutamente, si! Anche se questo principio molto spesso non è di fatto attuato e/o condiviso da molti organi di vigilanza che insistono a verbalizzare solo lo stato oggettivo dei luoghi ed a procedere in modo oggettivo e diretto a carico del proprietario dell'area. Senza aggiungere all'accertamento il necessario – e doveroso – approfondimento sugli elementi soggettivi (dolo o colpa) del titolare del terreno in ordine all'evento di abbandono o deposito rifiuti illegale, se non altro per verificare a livello minimale almeno la “culpa in vigilando”. E d'altra parte questo accertamento lo richiede sia la normativa specifica del T.U. ambientale sia un elementare principio generale sul posizionamento delle responsabilità che mai può prescindere a livello sanzionatorio anche dal dolo o dalla colpa. E questo vale per ogni altro illecito, ambientale e non.

TAR e Consiglio di Stato da un lato annullano sistematicamente le ordinanze comunali di rimozione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi adottate senza motivazione su tale aspetto specifico a carico del titolare dell'area, e Cassazione Penale ritiene non responsabile il proprietario del terreno in relazione al quale la denuncia sia stata inoltrata senza approfondire tali elementi soggettivi. E questo salvo il caso – naturalmente – che lo stesso soggetto sia stato colto sul fatto o comunque individuato come l'autore diretto dell'abbandono o deposito incontrollato.

Da ultimo, si veda ad esempio Cass. Sez. III n. 24724 del 22 giugno 2007 (Up 15 mag. 2007) Pres. Lupo Est. Squassoni Ric. Grispo ed altri in materia di abbandono di rifiuti e responsabilità del proprietario dell'area. In tale pronuncia la Suprema Corte ancora una volta ribadisce che il proprietario del suolo non può essere ritenuto responsabile solo ed unicamente per questa sua posizione formale – in ordine all' abbandono di rifiuti che altri hanno realizzato sul suo terreno.

*Publicato il 30 ottobre 2007*

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*